Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 121

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 10 maggio 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1974, n. 153.
Approvazione dello statuto del consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Isernia-Venafro, ente di diritto pubblico con sede in Venafro . . . . . . Pag. 3275

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1974, n. 154.
Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione dell'istituto delle suore oblate regolari benedettine di Priscilla, in Roma . . . . Pag. 3275

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1974, n. 155.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Rosario, in Villa S. Giovanni . . . . Pag. 3275

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1974, n. 156.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Paolo apostolo, in Montegiorgio . Pag. 3276

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1974, n. 157.
Riconoscimento della personalità giuridica del « Monastero cistercense di Valserena », in Guardistallo Pag. 3276

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1974, n. 158.
Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione della casa generalizia della compagnia delle figlie di Maria Nostra Signora, in Roma . . . . . Pag. 3276

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1974, n. 159.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione delle parrocchie di S. Giacomo ap. e di S. Gaetano da Thiene, in Atri . . . . Pag. 3276

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1974, n. 160.
Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria, in Castelletto Ticino . . . . Pag. 3276

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1974, n. 161.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in Niscemi. Pag. 3276

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1974, n. 162.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Rita, in Latina . . . . Pag. 3276

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1974, n. 163.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione delle parrocchie di S. Maria e di S. Bartolomeo, in S. Gimignano. Pag. 3276

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1974, n. 164.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Vincenzo de' Paoli, in Palermo Pag. 3277

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1974.
Scioglimento del consiglio comunale di Rocca di Papa. Pag. 3277

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 1974.
Ricostituzione del consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica, per il triennio 1974-76 . Pag. 3277

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 febbraio 1974.

Nomina del presidente del consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica per il triennio 1974-76. Pag. 3278

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1973.

Valore e caratteristiche tecniche della cartolina postale con riquadro fluorescente, per l'interno, da L. 40. Pag. 3278

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Mattinata Pag. 3279

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1974.

Riconoscimento della presidenza nazionale della Lega navale italiana ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 . Pag. 3280

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1974.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Latina Pag. 3285

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1974.

Approvazione del piano tecnico S.I.P. n. 3/61/73 - Ampliamento della centrale Belle Arti (rete urbana di Roma). Pag. 3285

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1974.

Aumento dell'ammontare dei buoni fruttiferi nominativi con scadenza sino ad un anno, emessi dalla sezione di credito industriale del Banco di Sicilia Pag. 3285

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1974.

Modificazione dei tassi di interesse per i buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa emessi dalla sezione di credito industriale del Banco di Sicilia . . . Pag. 3286

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1974.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia degli immobili adibiti ad uso di abitazione ed altri usi . Pag. 3286

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1974.

Modificazioni all'allegato B al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Pag. 3286

ORDINANZA MINISTERIALE 20 aprile 1974.

Misure sanitarie contro il colera per le provenienze dal Chad . . Pag. 3287

ORDINANZA MINISTERIALE 27 aprile 1974.

Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze dalla Tunisia . . Pag. 3287

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 27 aprile 1974.

Proroga della gestione commissariale del comune di Vico del Gargano . Pag. 3287

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Entrata in vigore della convenzione tra l'Italia e la Francia riguardante il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970. Pag. 3288

Ministero dei lavori pubblici: Rettifica di decreto relativo al passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato delle pertinenze idrauliche del fiume Noncello in comune di Pordenone . . . . Pag. 3288

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza di quattordici cattedre universitarie presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma. Pag. 3288

Vacanza di sette cattedre universitarie presso la facoltà di scienze statistiche demografiche ed attuariali dell'Università di Roma . . . . Pag. 3288

Vacanza di sette cattedre universitarie presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli . . Pag. 3288

Vacanza di tre cattedre universitarie presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino Pag. 3288

Vacanza di due cattedre universitarie presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Milano . . . Pag. 3288

Vacanza della cattedra di meccanica applicata alle macchine presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Catania . . . . Pag. 3289

Esito di ricorso . . . . Pag. 3289

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sull'ampliamento della zona di produzione del vino « Montepulciano d'Abruzzo » . . . . Pag. 3289

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Ussaramanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . Pag. 3289

Autorizzazione al comune di Sini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . . . . Pag. 3289

Autorizzazione al comune di Paulilatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 3289

Autorizzazione al comune di Ortacesus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 3289

Autorizzazione al comune di Cecina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . . Pag. 3289

Autorizzazione al comune di Grottaglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 3289

Autorizzazione al comune di Gravina in Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 3289

Autorizzazione al comune di Prato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 3289

Autorizzazione al comune di Sesto Fiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 3290

Autorizzazione al comune di Tuglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . . Pag. 3290

Autorizzazione al comune di Villa Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 3290

Autorizzazione al comune di Campi Salentina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 3290

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 3290

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ente autonomo esposizione universale di Roma: Concorso, per esame, ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto . . . . Pag. 3291

Ministero delle finanze: Elenco aggiuntivo dei candidati dichiarati idonei alle funzioni di collettore delle imposte dirette . . . . Pag. 3293

Ministero della difesa: Posti d'impiego civile per assistenti tecnici nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici della Marina, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica . . . . Pag. 3293

Ministero dell'interno:

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Benevento . . . . Pag. 3294

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Parma. Pag. 3294

Ministero della sanità: Aggiornamento degli elenchi dei primari di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 . . . Pag. 3295

Regione Lombardia:

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo . . Pag. 3295

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brescia . . Pag. 3296

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 121 DEL 10 MAGGIO 1974:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 28: **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni quindicennali 7% - 17ª emissione, sorteggiate il 17 aprile 1974. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni quindicennali 6% - 11ª emissione, sorteggiate il 16 aprile 1974. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni quindicennali 6% - 16ª emissione, sorteggiate il 16 aprile 1974. — **Cartiere del Timavo, società per azioni, in Trieste:** Obbligazioni sorteggiate il 5 febbraio 1974 (Repertorio n. 81021). — **Cartiere del Timavo, società per azioni, in Trieste:** Obbligazioni sorteggiate il 5 febbraio 1974 (Repertorio n. 81022). — **Cartiere del Timavo, società per azioni, in Trieste:** Obbligazioni sorteggiate il 5 febbraio 1974 (Repertorio n. 81020). — **Cartiere Italiane Riunite, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 3 aprile 1974. — **Metalcastelli - Industria Lavorazioni Meccaniche ed Affini, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1974. — **Fontana Luigi, società per azioni, in Veduggio con Colzano (Milano):** Obbligazioni sorteggiate il 27 aprile 1974. — **S.p.A. Briano & Astengo - Autolinee - S.A.B.A., in Altare (Savona):** Obbligazioni sorteggiate il 25 marzo 1974. — **Ercole Marelli & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 aprile 1974. — **Cotonificio Olcese-Veneziano, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 aprile 1974.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 29: **Istituto Mobiliare Italiano, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 17 aprile 1974. — **Credito Navale - Sezione autonoma dell'Istituto Mobiliare Italiano, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 16 aprile 1974.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1974, n. **153**.

Approvazione dello statuto del consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Isernia-Venafro, ente di diritto pubblico con sede in Venafro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Visto l'art. 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, con il quale sono state trasferite alle regioni le attribuzioni di competenza del Comitato dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero dei lavori pubblici, relative ai consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale;

Visto l'atto del notaio dott. Michele Conti, notaio in Isernia, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Campobasso, Isernia e Larino, del 1° luglio 1972, n. 2242 del rep., n. 1321 della racc., con il quale è stato costituito il consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Isernia-Venafro e l'atto del 28 novembre 1973, n. 3324 del rep., n. 1972 della racc., con il quale è stato determinato il nuovo statuto;

Viste le deliberazioni del consiglio della regione Molise n. 131 del 27 ottobre 1972 e n. 109 del 9 maggio 1973;

Vista la decisione della commissione di controllo sull'amministrazione regionale n. 2709 del 29 maggio 1973;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvato lo statuto del consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Isernia-Venafro, ente di diritto pubblico, a norma dell'art. 145 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1974

LEONE

RUMOR

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1974
Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 6. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1974, n. **154**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione dell'istituto delle suore oblate regolari benedettine di Priscilla, in Roma.

N. 154. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di: « Benedettine di Priscilla », assunta dall'istituto delle suore oblate regolari benedettine di Priscilla, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 93. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1974, n. **155**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Rosario, in Villa S. Giovanni.

N. 155. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Reggio Calabria in data 1° aprile 1971, integrato con tre dichiarazioni rispettivamente del 1° giugno e 20 luglio 1971 e 21 maggio 1973, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Rosario, in Villa San Giovanni (Reggio Calabria).

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 94. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1974, n. **156**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Paolo apostolo, in Montegiorgio.

N. 156. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Fermo in data 18 ottobre 1972, integrato con dichiarazione del 15 gennaio 1973, relativo alla erezione della parrocchia di S. Paolo apostolo, in frazione Piane del comune di Montegiorgio (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 95. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1974, n. **157**.

Riconoscimento della personalità giuridica del « Monastero cistercense di Valserena », in Guardistallo.

N. 157. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del « Monastero cistercense di Valserena », in Guardistallo (Pisa).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 96. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1974, n. **158**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione della casa generalizia della compagnia delle figlie di Maria Nostra Signora, in Roma.

N. 158. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di: « Casa generalizia dell'ordine della compagnia di Maria Nostra Signora » assunta dalla casa generalizia della compagnia delle figlie di Maria Nostra Signora, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 97. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1974, n. **159**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione delle parrocchie di S. Giacomo ap. e di S. Gaetano da Thiene, in Atri.

N. 159. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Teramo e Atri in data 6 marzo 1972, relativo all'unione perpetua «aeque principalis » delle parrocchie di S. Giacomo ap., in frazione omonima del comune di Atri (Teramo), e di S. Gaetano da Thiene, in frazione Fontanelle dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 128. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1974, n. **160**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria, in Castelletto Ticino.

N. 160. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria, in località Buzzurri del comune di Castelletto Ticino (Novara).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 127. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1974, n. **161**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in Niscemi.

N. 161. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Piazza Armerina in data 25 marzo 1969, integrato con altro decreto e dichiarazione 11 dicembre 1972, relativo alla erezione della parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in Niscemi (Caltanissetta).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 98. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1974, n. **162**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Rita, in Latina.

N. 162. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Terracina, Latina, Priverno e Sezze in data 1° maggio 1971, integrato con due dichiarazioni del 3 marzo 1973, relativo alla erezione della parrocchia di S. Rita, in Latina.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 99. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1974, n. **163**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione delle parrocchie di S. Maria e di S. Bartolomeo, in S. Gimignano.

N. 163. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Colle Val d'Elsa in data 1° settembre 1972, relativo all'unione perpetua « aeque principalis » delle parrocchie di S. Maria, in località Villacastelli del comune di S. Gimignano (Siena), e di S. Bartolomeo, in frazione Ulignano dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 101. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1974, n. **164**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Vincenzo de' Paoli, in Palermo.

N. 164. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Palermo in data 4 novembre 1969, integrato con due dichiarazioni del 3 aprile 1971 e 7 luglio 1972, relativo alla erezione della parrocchia di S. Vincenzo de' Paoli, in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 100. — SCIARRETTA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1974.

Scioglimento del consiglio comunale di Rocca di Papa.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Rocca di Papa (Roma), al quale la legge assegna venti membri, è risultato composto, dopo le elezioni del 13 giugno 1971, di vari gruppi minoritari singolarmente privi di una decisiva maggioranza.

Fu tuttavia possibile costituire una giunta minoritaria.

Successivamente, allo scopo di consentire la formazione di una maggioranza consiliare, i componenti della giunta rassegnavano le dimissioni, delle quali il consiglio comunale prendeva atto nella seduta del 15 marzo 1972.

Si costituiva, pertanto, tra alcuni dei gruppi consiliari una coalizione di maggioranza che eleggeva gli organi ordinari d'amministrazione dell'ente.

I gruppi partecipanti a tale coalizione non riuscivano però a trovare una valida base di intesa e ne risultava, già da principio, compromessa una prospettiva di efficiente funzionamento della civica azienda.

La crisi, poi, si aggravava ulteriormente sino a condurre alle dimissioni del sindaco e della giunta delle quali il consiglio prendeva atto nella seduta del 30 maggio 1973.

Nella seduta del 17 luglio 1973 il su menzionato consiglio comunale provvedeva alla elezione del nuovo sindaco senza riuscire ad eleggere la giunta municipale.

Le riunioni consiliari, all'uopo indette, riuscivano infruttuose.

Allo scopo, allora, di porre il predetto consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge, il prefetto con telegramma 20 novembre 1973, richiamava l'attenzione del sindaco sulla necessità di provvedere, con ogni urgenza, a scanso di provvedimenti sostitutivi, alla convocazione del consiglio comunale ai fini dell'elezione della giunta.

Il consiglio comunale veniva convocato per il giorno 3 dicembre 1973 ma la riunione riusciva infruttuosa ai fini dell'elezione della giunta.

Il prefetto, allora, con decreto 13 dicembre 1973 convocava d'ufficio il civico consesso per i giorni 27 e 28 dicembre 1973 con esplicita diffida notificata ai singoli consiglieri, ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale, che, qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta disposizione.

Neppure tale tentativo sortiva l'effetto voluto in quanto le due sedute avevano esito negativo.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto consiglio ha persistito, nonostante formale diffida, nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, con rapporto in data 18 gennaio 1974 ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Rocca di Papa (Roma) in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 15 febbraio 1974.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rocca di Papa (Roma) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Ugo Saulino.

Roma, addì 15 aprile 1974

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Rocca di Papa (Roma) non ha provveduto alla sostituzione di tutti gli assessori effettivi e supplenti, dimissionari, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 15 febbraio 1974;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rocca di Papa (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Ugo Saulino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1974

LEONE

(3661) TAVIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 1974.

Ricostituzione del consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica, per il triennio 1974-76.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 7 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione di un consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica con compiti consultivi sulle questioni in ordine alle quali il Ministro per il bilancio e la programmazione economica ritenga di conoscerne il parere;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1970 con cui venne costituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica;

Sulla proposta del Ministro per il bilancio e la programmazione economica e su designazione del comitato dei Ministri per la programmazione economica;

Decreta:

E' ricostituito per il triennio 1974-76 presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica un consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica con compiti consultivi sulle questioni in ordine alle quali il Ministro per il bilancio e la programmazione economica ritenga di conoscerne il parere.

Sono chiamati a far parte del consiglio i signori:

Andreatta prof. Nino;
Forte prof. Francesco;
Fuà prof. Giorgio;
Lombardini prof. Siro;
Parenti prof. Giuseppe;
Parravicini prof. Giannino;
Trezza prof. Bruno;
Sylos Labini prof. Paolo;
Ventriglia prof. Ferdinando.

Alla segreteria del consiglio provvede la segreteria della programmazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1974

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1974
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 334

(3639)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 febbraio 1974.

Nomina del presidente del consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica per il triennio 1974-76.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 7 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione di un consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica con compiti consultivi sulle questioni in ordine alle quali il Ministro per il bilancio e la programmazione economica ritenga di conoscerne il parere;

Visto il proprio decreto con cui, su proposta del Ministro per il bilancio e la programmazione economica e su designazione del comitato dei Ministri per la programmazione economica è stato ricostituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica per il triennio 1974-76;

Sulla proposta del Ministro per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Il prof. Giannino Parravicini è nominato presidente del consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica per il triennio 1974-76.

Roma, addì 18 febbraio 1974

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1974
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 335

(3640)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1973.

Valore e caratteristiche tecniche della cartolina postale con riquadro fluorescente, per l'interno, da L. 40.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto che a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 6 maggio 1968, con il quale è stata riconosciuta, fra l'altro, la opportunità di emettere la cartolina postale semplice per l'interno da L. 40;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 21 febbraio 1969, con il quale sono state determinate le caratteristiche tecniche della cartolina postale semplice da L. 40;

Riconosciuta l'opportunità di ristampare la cartolina postale di cui ai decreti ministeriali predetti con vignetta inserita in una cornice fluorescente, a seguito dell'adozione delle macchine elettroniche selezionatrici, raddrizzatrici e bollatrici della corrispondenza, funzionanti in base al potere emissivo per fluorescenza dei francobolli applicati sulla corrispondenza medesima;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1290 del 6 giugno 1973;

Decreta:

Articolo unico

La cartolina postale con riquadro fluorescente per l'interno da L. 40 è stampata in rotocalco, su cartoncino bianco avorio e nel formato di cm. 14,8 × 10,5. Grammatura: 200 grammi il metro quadrato.

La cartolina è stampata nel solo recto e presenta in alto a destra la dizione « CARTOLINA POSTALE » in carattere maiuscolo bastone tondo. Sotto, inserita in una cornice fluorescente della larghezza di circa 4 mm., figura la vignetta color rosa lilla del francobollo da L. 40 della serie ordinaria Italia Turrita. Più in basso, sempre nella metà di destra, quattro righe punteggiate, atte a contenere l'indirizzo del destinatario; sotto la terza riga, dall'alto, a sinistra, l'indicazione « VIA » in carattere maiuscolo punteggiato; sotto la quarta riga, a sinistra, l'indicazione « LOCALITÀ » ed a destra, su due righe, l'indicazione « SIGLA-PROVINCIA », entrambe nello stesso carattere punteggiato. In corrispondenza dell'ultima indicazione, due parentesi tonde punteggiate delimitano lo spazio riservato, sulla quarta riga, a contenere la sigla della provincia del destinatario.

Nella metà a sinistra della cartolina seguono, dall'alto in basso, le leggende:

« MITTENTE », in carattere maiuscolo, seguito da una riga punteggiata;

« VIA », in carattere maiuscolo, seguita da una riga punteggiata;

un tratto di riga punteggiata con, sotto, l'indicazione « CAP » ed alla stessa altezza un secondo tratto di riga punteggiata con, sotto, l'indicazione « LOCALITÀ » e « SIGLA-PROVINCIA », in corrispondenza della quale ultima, sopra la riga, due parentesi tonde.

In basso separata dallo spazio destinato a ricevere le scritturazioni mediante una linea ondulata, una serie di cinque riquadri allineati e delimitati da lati punteggiati atti a contenere il CAP (codice di avviamento postale) del destinatario, sotto i quali è apposta la leggenda « C.A.P. ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1973

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
GIOIA

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1974
Registro n. 22, foglio n. 069

(3611)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Mattinata.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Foggia per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 25 maggio, 25 giugno e 13 dicembre 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del territorio comunale di Mattinata;

Considerato che i verbali della suddetta commissione sono stati pubblicati nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Mattinata (Foggia);

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Mattinata e dei signori Precipe Michela, Guerra Nicola, Giuffreda Antonio, Bisceglia A. Matteo, Giuffreda Domenico, Giuffreda Raffaele, Bisceglia Lorenzo, Salcuni Francesco, Cicciola Libero, Trotta Cesare, Iaconeta Giuseppe, La Torre Michele, Granatiero Antonio, Granatiero Michele, Bisceglia Giuseppe, Mantuano Biagio (nato il 27 febbraio 1904), Montuano Biagio (nato il 6 gennaio 1900), Piemontese Biagio, Piemontese Lucia, Rinaldi Lucrezia, Mancini Michele, Rinaldi Angela Maria, Bisceglia Pasqua, Prencipe Michele, Bisceglia Francesco, Sacco Biagio, Cicciola Benedetto, Ferri Michele, Di Mauro Pietro, Falcone Giuseppe, Di Bari Angela Maria, Prencipe Lorenzo, Di Bari Lazzaro, Tataro Francesco, Bisceglia Giovanni, Salcuni Michelina e Prencipe Lucia, Facciorusso Leonardo, Sacco Michele, Bitondi Giuseppe, Giuffreda Matteo, Piemontese Francesco, La Torre Raffaele, Silvestri Felice, opposizioni che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè presenta scogliere, che si alternano a baie e ad insenature, e parti vallive nelle quali quasi sempre sino al confine degli arenili e delle spiagge ghiaiose, si sviluppano coltivazioni di ulivo e boschive, costituite quest'ultime da cerri, pini e faggi sviluppantisi in genere sempre sui crinali rocciosi che si concludono a picco sul mare, inoltre la zona in questione prende per intero il centro abitato e la baia, offrendo il primo un complesso estetico tradizionale di non comune bellezza e di indubbio interesse pubblico che presenta, in numerosi e stupendi quadri naturali, molteplici punti di vista e belvederi accessibili al pubblico dai quali si può godere ampiamente lo spettacolo di tali bellezze, mentre nella parte piana della seconda si estendono colture a olivo impostate con ordine e razionalità costituenti un'imponente macchia verde;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Mattinata (Foggia), come sotto specificata, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a nord da una linea rossa congiungente: Coppa d'Apolito, parco don Michele, parco don Leonardo, parco Barone, Ripe Rosse, Coppa Quadrani, Punto di Corvo, valle Matinatella, valle Pinocchio, Coppa Occhiatore, masseria Damanti, torre di Bari e vallone Vignanotico;

ad ovest dal mare Adriatico sino a Coppa d'Apolito;

ad est dal mare Adriatico sino al vallone Vignanotico;

a sud dal mare Adriatico che parte da ovest verso est dalla località Gravaglione prosegue verso Punta Rossa, porto di Mattinata, località Fanale, caserma finanza, masseria Mattinatella, sorgente Acqua delle Rose, caserma guardia forestale fino a vallone Vignanotico.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Foggia.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari curerà che il comune di Mattinata provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente de-

creto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 febbraio 1974

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
LENOCI

Il Ministro per la marina mercantile
PIERACCINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

L'anno millenovecentosessantacinque, addì tredici del mese di dicembre, alle ore dieci, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Capitanata di Foggia, previa diramazione degli inviti fatta dal presidente della commissione, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Foggia per prendere in esame il seguente ordine del giorno:

MATTINATA: vincolo paesistico del territorio comunale e Monte Saraceno.

(*Omissis*).

La commissione dopo attento esame della planimetria della zona da sottoporre a vincolo preso atto delle opposizioni prodotte dal sindaco del comune di Mattinata; visto gli articoli 1, 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e degli articoli 9, numeri 4 e 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, delibera di vincolare la seguente zona indicata con linea rossa nella planimetria compresa nella carta al 25.000 dell'Istituto geografico De Agostini, allegata al presente verbale, più ampiamente descritta nell'annesso foglio (allegato *B*):

Descrizione della zona vincolata

A nord da una linea rossa congiungente: Coppa d'Apolito, parco don Michele, parco don Leonardo, parco Barone, Ripe Rosse, Coppa Quadrani, Punto di Corvo, valle Matinatella, valle Pinocchio, Coppa Occhiatore, masseria Damanti, Torre di Bari e vallone Vignanotico;

ad ovest dal mare Adriatico sino a Coppa d'Apolito;

ad est dal mare Adriatico sino al vallone Vignanotico;

a sud dal mare Adriatico che parte da ovest verso est dalla località Gravaglione prosegue verso Punta Rossa, porto di Mattinata, località Fanale, caserma finanza, masseria Mattinatella, sorgente Acqua delle Rose, caserma guardia forestale fino a vallone Vignanotico.

(3648)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1974.

Riconoscimento della presidenza nazionale della Lega navale italiana ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Visto il decreto interministeriale 2 febbraio 1973 che stabilisce i requisiti che gli enti e associazioni nautiche debbono avere per essere riconosciuti ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge sopracitata;

Vista la domanda presentata in data 10 ottobre 1973, con la quale la presidenza nazionale della Lega navale italiana con sede in Roma, via XXIV Maggio n. 11, ha chiesto il riconoscimento previsto dall'art. 45 della legge citata;

Visto il parere n. 1 espresso in data 16 febbraio 1974 dalla commissione di cui all'art. 2 del decreto citato;

Visti i modelli di patente proposti dalla presidenza nazionale della Lega navale italiana;

Decreta:

Art. 1.

La presidenza nazionale della Lega navale italiana con sede in Roma, via XXIV Maggio n. 11, è riconosciuta ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50.

Art. 2.

La presidenza nazionale della Lega navale italiana è autorizzata a gestire nella propria sede scuole di guida nautica, a svolgere esami, a rilasciare le patenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 20 della legge citata nonchè ad avvalersi, a favore dei propri soci, di quanto disposto dall'art. 4 della legge medesima.

Art. 3.

Ferma restando la facoltà delle due Amministrazioni concernenti di effettuare i controlli ritenuti necessari, la presidenza nazionale della Lega navale italiana deve inviare, ogni anno, una relazione sull'attività svolta e sulla permanenza dei requisiti previsti dalla legge e dal decreto sopracitati. Deve, inoltre, osservare, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle patenti, le modalità stabilite dalle due Amministrazioni.

Art. 4.

La presidenza nazionale della Lega navale italiana è autorizzata, per il rilascio delle patenti di cui all'art. 2 del presente decreto ad utilizzare i seguenti modelli:

a) modello con copertina color celeste per la patente che abilita al comando di imbarcazioni a vela e di imbarcazioni a vela con motore ausiliario per la navigazione da diporto oltre 20 miglia dalla costa;

b) modello con copertina color rosa per la patente che abilita al comando di imbarcazioni a vela e di imbarcazioni a vela con motore ausiliario per la navigazione da diporto entro 20 miglia dalla costa oppure che abilita al comando di imbarcazioni a motore per la navigazione da diporto entro 20 miglia dalla costa.

I modelli suddetti fanno parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1974

Il Ministro per la marina mercantile
PIERACCINI

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
PRETI

N° 00000

LEGA NAVALE ITALIANA

PRESIDENZA NAZIONALE

Patente di abilitazione per imbarcazioni da diporto

(Copertina colore celeste)

Fotografia

marca da bollo

da L. .... da annullarsi con timbro della Sezione LNI che rilascia la patente

FIRMA DEL TITOLARE

Cognome e nome ....

....

Data e luogo di nascita ....

....

Residenza: Città..

Via...

(1)..

....

(1) Firma del Presidente della Sezione LNI che rilascia la patente.

(pagina 1)

LEGA NAVALE ITALIANA

PRESIDENZA NAZIONALE

Patente n. ....

rilasciata da (1) ....
che abilita al comando di imbarcazioni a vela e di imbarcazioni a vela con motore ausiliario per la navigazione da diporto oltre 20 miglia dalla costa.

Data ....

(2) ....

(pagina 2)

Prescrizioni

....

....

....

....

....

....

....

....

(1) Sezione LNI che rilascia la patente.
(2) Firma del Presidente della Sezione LNI.

(pagina 3)

Cambiamenti di residenza

Città ....
Via ....
Data ....
Firma ....

Città ....
Via ....
Data ....
Firma ....

Città ....
Via ....
Data
Firma

Sospensioni della patente

....
....
....
....

(pagina 4)

(pagina 5)

Revisioni

....
....
....
....
....
....
....
....

Annotazioni

....
....
....
....
....
....
....
....
....

(pagina 6)

Norme sulla navigazione da diporto

(Legge 11 febbraio 1971, n. 50)

Art. 1 - Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime ed in quelle interne. È navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi e ricreativi, dai quali esuli il fine del lucro.
In materia di navigazione da diporto, per tutto ciò che non sia espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel codice della navigazione, nei relativi regolamenti di esecuzione e nelle altre leggi speciali (Omissis)...
Art. 20 - Le abilitazioni al comando ed alla condotta di imbarcazioni da diporto sono rilasciate per:
a) (Omissis) . . .
b) imbarcazioni a vela ed imbarcazioni a vela con motore ausiliario di stazza lorda superiore a 3 tonnellate per la navigazione oltre 20 miglia dalla costa;
c) (Omissis) . . .
d) imbarcazioni a motore di stazza lorda superiore a 3 tonnellate e comunque provviste di motore entro o fuoribordo di potenza superiore a 20 cavalli, per la navigazione oltre 20 miglia dalla costa.
(Omissis) . . .
L'abilitazione al comando o alla condotta delle imbarcazioni da diporto può essere congiunta con l'abilitazione alla condotta del motore.
(Omissis) . . .
Art. 39 - Salvo che il fatto non costituisca reato previsto dal codice della navigazione, chiunque non osservi una disposizione della presente legge è punito con la pena dell'ammenda da lire 10.000 a lire 200.000 (Omissis) . . .

(pagina 7)

N° 00000

LEGA NAVALE ITALIANA

PRESIDENZA NAZIONALE

Patente di abilitazione
per
imbarcazioni da diporto

(Copertina colore rosa)

Fotografia

marca da bollo da L. .... da annullarsi con timbro della Sezione LNI che rilascia la patente

FIRMA DEL TITOLARE

Cognome e nome ....

....

Data e luogo di nascita ....

....

Residenza: Città..

Via..

(1)..

....

(1) Firma del Presidente della Sezione LNI che rilascia la patente.

(pagina 1)

LEGA NAVALE ITALIANA

PRESIDENZA NAZIONALE

Patente n. ....

rilasciata da (1) ....
che abilita al comando di imbarcazioni a vela e di imbarcazioni a vela con motore ausiliario per la navigazione da diporto entro 20 miglia dalla costa.

Data ....

(2) ....

....

Patente n. ....

rilasciata da (1) ....
che abilita al comando di imbarcazioni a motore per la navigazione da diporto entro 20 miglia dalla costa.

Data ....

(2) ....

....

(pagina 2)

Prescrizioni

....

....

....

....

....

....

....

....

(1) Sezione LNI che rilascia la patente.
(2) Firma del Presidente della Sezione LNI.

(pagina 3)

Cambiamenti di residenza

Città

Via ....

Data ....

Firma ....

Città ....

Via ....

Data

Firma

Città

Via ....

Data

Firma

Sospensioni della patente

....

....

....

....

....

(pagina 4)

(pagina 5)

Revisioni

....

....

....

....

....

....

....

....

Annotazioni

....

....

....

....

....

....

....

....

....

(3585)

(pagina 6)

Norme sulla navigazione da diporto

(Legge 11 febbraio 1971, n. 50)

Art. 1 - Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime ed in quelle interne. È navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi e ricreativi, dai quali esuli il fine del lucro.

In materia di navigazione da diporto, per tutto ciò che non sia espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel codice della navigazione, nei relativi regolamenti di esecuzione e nelle altre leggi speciali (Omissis)..

Art. 20 - Le abilitazioni al comando ed alla condotta di imbarcazioni da diporto sono rilasciate per:

a) imbarcazioni a vela ed imbarcazioni a vela con motore ausiliario di stazza lorda superiore a 3 tonnellate per la navigazione entro 20 miglia dalla costa;

b) (Omissis) . . .

c) imbarcazioni a motore di stazza lorda superiore a 3 tonnellate e comunque provviste di motore entro o fuoribordo di potenza superiore a 20 cavalli, per la navigazione entro 20 miglia dalla costa.

d) (Omissis) . . .

(Omissis) . . .

L'abilitazione al comando o alla condotta delle imbarcazioni da diporto può essere congiunta con l'abilitazione alla condotta del motore.

(Omissis) . . .

Art. 39 - Salvo che il fatto non costituisca reato previsto dal codice della navigazione, chiunque non osservi una disposizione della presente legge è punito con la pena dell'ammenda da lire 10.000 a lire 200.000 (Omissis) . . .

(pagina 7)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1974.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 24 luglio 1967, n. 105/BC, con il quale l'amministrazione provinciale di Latina ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada di bonifica « Murillo II » che inizia dalla progressiva km. 2+360 della strada provinciale « Ninfina » e termina sulla strada provinciale « Dormigliosa » a circa 100 metri dal suo innesto nella strada provinciale del « Crotallo », dell'estesa di km. 4+274;

Visto il voto 17 luglio 1973, n. 505, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di bonifica di cui alle premesse di km. 4+274 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(3602)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1974.

Approvazione del piano tecnico S.I.P. n. 3/61/73 - Ampliamento della centrale Belle Arti (rete urbana di Roma).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83, riguardante la istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 17 luglio 1970;

Vista la convenzione principale tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la S.I.P. - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, e quelle aggiuntive approvate con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427, e con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1972, n. 803;

Visto il piano tecnico n. 3/61/73 - Ampliamento della centrale Belle Arti (rete urbana di Roma), presentato dalla S.I.P. - Società italiana per l'esercizio telefonico per azioni;

Sentito il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni sul piano tecnico citato, espresso nella 461ª adunanza tenuta il 25 ottobre 1973;

Sentito il parere favorevole del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sul piano tecnico citato, espresso nella 1311ª adunanza tenuta il 19 febbraio 1974;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico n. 3/61/73 - Ampliamento della centrale Belle Arti (rete urbana di Roma), presentato dalla S.I.P. - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a.

Art. 2.

Le opere concernenti la realizzazione dell'anzidetto ampliamento, considerate di pubblica utilità, sono dichiarate urgenti e indifferibili.

Le espropriazioni ed i lavori relativi dovranno essere iniziati a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto e completati entro il 31 maggio 1977.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1974

Il Ministro: TOGNI

(3612)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1974.

Aumento dell'ammontare dei buoni fruttiferi nominativi con scadenza sino ad un anno, emessi dalla sezione di credito industriale del Banco di Sicilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416 e la legge 8 febbraio 1971, n. 78;

Visti i propri decreti 24 settembre 1945, 21 marzo 1949, 23 novembre 1954, 27 maggio 1960, 16 febbraio 1972 e 12 ottobre 1972;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

E' elevato a L. 150 miliardi l'ammontare dei buoni fruttiferi nominativi con scadenza sino ad un anno che la sezione di credito industriale del Banco di Sicilia è autorizzata ad emettere ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 24 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1974

Il Ministro: COLOMBO

(3713)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1974.

Modificazione dei tassi di interesse per i buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa emessi dalla sezione di credito industriale del Banco di Sicilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e la legge 8 febbraio 1971, n. 78;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416;

Visto il proprio decreto in data 16 febbraio 1972;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

I tassi d'interesse per i buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa emessi dalla sezione di credito industriale del Banco di Sicilia, riportati nel decreto ministeriale del 16 febbraio 1972 citato in premessa, vengono modificati nel seguente modo:

buoni vincolati a 6 mesi .	4,75%
buoni vincolati a 12 mesi .	6,25%

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1974

Il Ministro: COLOMBO

(3714)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1974.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia degli immobili adibiti ad uso di abitazione ed altri usi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge sopracitata che demanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra nel caso di variazioni del costo della vita;

Vista la nota n. 3575 in data 18 febbraio 1974 con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che l'indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura ha subìto la variazione di 6 punti in aumento a decorrere dal 1° febbraio 1974;

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1958, 5 novembre 1960, 31 marzo 1961, 23 ottobre 1961, 5 marzo 1962, 20 giugno 1962, 2 ottobre 1962, 2 gennaio 1963, 14 marzo 1963, 4 luglio 1963, 9 ottobre 1963, 12 dicembre 1963, 16 marzo 1964, 4 giugno 1964, 28 settembre 1964, 4 dicembre 1964, 4 marzo 1965, 4 giugno 1965, 23 settembre 1965, 10 dicembre 1965, 30 marzo 1966, 22 giugno 1966, 22 marzo 1967, 8 maggio 1967, 16 settembre 1967, 1° dicembre 1967, 3 maggio 1968, 30 agosto 1968, 5 marzo 1969, 4 giugno 1969, 20 ottobre 1969, 3 gennaio 1970, 7 aprile 1970, 20 maggio 1970, 3 settembre 1970, 25 gennaio 1971, 22 marzo 1971, 28 giugno 1971, 10 settembre 1971, 28 febbraio 1972, 10 aprile 1972, 12 giugno 1972, 29 settembre 1972, 15 dicembre 1972, 15 maggio 1973, 23 giugno 1973, 9 ottobre 1973 e 29 dicembre 1973 con i quali si è provveduto all'adeguamento della scala mobile per effetto dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 23;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° febbraio 1974, ai minimi di retribuzione spettante, ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo degli immobili adibiti ad uso abitazione ed altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale o di istituti autonomi per le case popolari, nella misura fissata dai contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª *zona* (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia — compreso Trieste —, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

Portieri	L. 91,44
Addetti alla pulizia	» 85,80

2ª *zona* (Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania — escluso Napoli —, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia — escluso Palermo —, Sardegna):

Portieri	L. 78,60
Addetti alla pulizia	» 73,80

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(3662)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1974.

Modificazioni all'allegato B al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il capitolo I, n. 8, dell'allegato *B* al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Visto il proprio decreto 2 agosto 1973, contenente modifiche al detto allegato *B*;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche alle norme suindicate;

Sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili;

Letto l'art. 83, ultimo comma, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Decreta:

Nella lettera *C*) del decreto ministeriale 2 agosto 1973 è soppressa la dizione « Il foro di chiusura dei contenitori metallici non deve oltrepassare quattro centimetri di diametro ».

Roma, addì 6 maggio 1974

Il Ministro: TAVIANI

(3803)

ORDINANZA MINISTERIALE 20 aprile 1974.

Misure sanitarie contro il colera per le provenienze dal Chad.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale viene dichiarato infetta da colera il Chad;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dal Chad sono sottoposte con decorrenza immediata alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1974

Il Ministro: COLOMBO

(3734)

ORDINANZA MINISTERIALE 27 aprile 1974.

Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze dalla Tunisia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 2 agosto 1973 con la quale le provenienze dalla Tunisia sono state sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale la Tunisia è dichiarata territorio indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate con decorrenza immediata le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 2 agosto 1973 per le provenienze dalla Tunisia perchè ridivenuta indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1974

Il Ministro: COLOMBO

(3733)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 27 aprile 1974.

Proroga della gestione commissariale del comune di Vico del Gargano.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° febbraio 1974 venne sciolto il consiglio comunale di Vico del Gargano e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il dott. Natale D'Agostino.

Alla scadenza del termine stabilito dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, appare necessario, per il buon andamento dell'azienda civica, che l'amministrazione straordinaria venga prorogata.

Il commissario straordinario, infatti, sta curando l'indifferibile attuazione di numerosi provvedimenti amministrativi e finanziari nonchè l'esecuzione di importanti opere pubbliche, per cui la cessazione dell'attuale gestione arrecherebbe pregiudizio agli interessi dell'amministrazione civica.

Si è, pertanto, provveduto, con decreto prefettizio in data odierna, a prorogare la gestione commissariale ai sensi del combinato disposto degli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Foggia, addì 27 aprile 1974

Il prefetto: CONTARINA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 1° febbraio 1974, con il quale venne sciolto il consiglio comunale di Vico del Gargano e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il dott. Natale D'Agostino;

Rilevato che il 1° maggio 1974 verrà a scadere il termine stabilito dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, per cui si rende necessario, ai sensi del secondo comma della succitata norma, prorogare la gestione commissariale, allo scopo di consentire al commissario straordinario di portare a termine la risoluzione di problemi indifferibili per la vita del comune;

Visti l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Vico del Gargano, affidata al dott. Natale D'Agostino con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° febbraio 1974, è prorogata, con effetto 1° maggio 1974, a termini di legge.

Foggia, addì 27 aprile 1974

Il prefetto: CONTARINA

(3735)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione tra l'Italia e la Francia riguardante il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970.

Il 12 febbraio 1974, in base ad autorizzazione disposta con legge 18 giugno 1973, n. 475, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 14 agosto 1973, è stato perfezionato in Roma lo scambio degli strumenti di ratifica relativi alla convenzione tra l'Italia e la Francia riguardante il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970.

La convenzione, ai sensi dell'art. 21, è entrata in vigore il 12 febbraio 1974.

(3673)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Rettifica di decreto relativo al passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato delle pertinenze idrauliche del fiume Noncello in comune di Pordenone.

Con decreto 15 giugno 1973, n. 53, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto:

Il decreto interministeriale 16 luglio 1964, n. 819, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 17 maggio 1965, n. 123, deve intendersi rettificato al punto 7, nel senso che è *revocato a tutti gli effetti di legge il passaggio dal demanio al* patrimonio dello Stato del terreno ex pertinenza idraulica del fiume Noncello sito nel comune di Pordenone e censito nel catasto del comune medesimo al foglio n. 20, mappale 1784 parte, della superficie di Ha 0.28.60, in quanto dovrà conservare la sua natura di pubblico demanio.

(3590)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di quattordici cattedre universitarie presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) economia politica, seconda cattedra;
2) politica economica e finanziaria, seconda cattedra;
3) economia e politica dei trasporti;
4) storia dei trattati e politica internazionale, seconda cattedra;
5) storia contemporanea, seconda cattedra;
6) filosofia della politica;
7) storia dell'Europa orientale;
8) storia delle Americhe;
9) istituzioni di diritto privato, seconda cattedra;
10) diritto costituzionale italiano e comparato, seconda cattedra;
11) diritto tributario;
12) diritto del lavoro;
13) diritto pubblico dell'economia;
14) diritto internazionale privato,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3721)

Vacanza di sette cattedre universitarie presso la facoltà di scienze statistiche demografiche ed attuariali dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze statistiche demografiche ed attuariali dell'Università di Roma, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) economia applicata;
2) politica economica;
3) tecnica attuariale delle assicurazioni libere sulla vita;
4) statistica (corso di laurea, prima cattedra);
5) teoria della popolazione e modelli demografici,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3722)

Vacanza di sette cattedre universitarie presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) storia del diritto italiano, seconda cattedra;
2) diritto del lavoro;
3) diritto commerciale;
4) storia delle dottrine politiche;
5) dottrina dello Stato;
6) diritto regionale;
7) diritto costituzionale, seconda cattedra,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3720)

Vacanza di tre cattedre universitarie presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) clinica medica generale e terapia medica, seconda cattedra;
2) medicina legale e delle assicurazioni, seconda cattedra;
3) fisiologia umana, terza cattedra,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3723)

Vacanza di due cattedre universitarie presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Milano

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Milano, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) sociologia;
2) economia politica,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3724)

Vacanza della cattedra di meccanica applicata alle macchine presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Catania.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Catania è vacante la cattedra di meccanica applicata alle macchine, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3725)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 13 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1974, registro n. 16 Pubblica istruzione, foglio n. 243, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Sergio Pernigotti, insegnante incaricato di materie giuridiche, avverso la decisione in data 13 aprile 1967 del provveditore agli studi di Massa Carrara, di reiezione del ricorso gerarchico prodotto dall'interessato contro la qualifica di «valente» attribuitagli dal preside dello istituto tecnico commerciale di Fivizzano, per l'anno scolastico 1965-66.

(3382)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sull'ampliamento della zona di produzione del vino «Montepulciano d'Abruzzo».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sentito il parere del competente comitato regionale dell'agricoltura, ha espresso, ai sensi della lettera *b*) dell'art. 18 del sopracitato decreto n. 930, parere favorevole all'ampliamento della zona di produzione del vino «Montepulciano d'Abruzzo». Ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 930 è da includere nella zona di produzione il territorio dei seguenti comuni, tutti appartenenti alla provincia di Chieti: Carpineto Sinello, Casalanguida, Casacanditella, Casoli, Castelfrentano, Fara Filiorum Petri, Gissi, Guardiagrele, Lentella, S. Martino sulla Marrucina, S. Eusanio del Sangro, Celenza sul Trigno, Fresagrandinaria, Furci, Roccamontepiano, S. Buono.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta delimitazione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3589)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ussaramanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1974, il comune di Ussaramanna (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.085.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1091/M)

Autorizzazione al comune di Sini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1974, il comune di Sini (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.395.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1092/M)

Autorizzazione al comune di Paulilatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1974, il comune di Paulilatino (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.235.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1093/M)

Autorizzazione al comune di Ortacesus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1974, il comune di Ortacesus (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.590.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1094/M)

Autorizzazione al comune di Cecina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1974, il comune di Cecina (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 347.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1095/M)

Autorizzazione al comune di Grottaglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1974, il comune di Grottaglie (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 455.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1096/M)

Autorizzazione al comune di Gravina in Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1974, il comune di Gravina in Puglia (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.290.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1097/M)

Autorizzazione al comune di Prato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1974, il comune di Prato (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.845.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1098/M)

Autorizzazione al comune di Sesto Fiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1974, il comune di Sesto Fiorentino (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 880.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1099/M)

Autorizzazione al comune di Tuglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1974, il comune di Tuglie (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.570.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1100/M)

Autorizzazione al comune di Villa Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1974, il comune di Villa Sant'Angelo (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1101/M)

Autorizzazione al comune di Campi Salentina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1974, il comune di Campi Salentina (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 488.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1102/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 86

Corso dei cambi del 7 maggio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	627 —	627 —	626,70	627 —	637 —	627,05	626,90	627 —	627 —	627 —
Dollaro canadese .	651,60	651,60	651 —	651,60	655 —	651,65	651,40	651,60	651,60	651,60
Franco svizzero .	215,05	215,05	214,80	215,05	207,25	215,10	215,04	215,05	215,05	215,05
Corona danese .	106,69	106,69	106,90	106,69	103,50	106,70	106,70	106,69	106,69	106,69
Corona norvegese .	117,80	117,80	117,90	117,80	114 —	117,80	117,85	117,80	117,80	117,80
Corona svedese .	146,81	146,81	147 —	146,81	143 —	146,85	146,90	146,81	146,81	146,81
Fiorino olandese	243,07	243,07	243,25	243,07	235,75	243,10	243,14	243,07	243,07	243,07
Franco belga . .	16,67	16,67	16,68	16,67	16,20	16,68	16,675	16,67	16,67	16,67
Franco francese . .	128,61	128,61	128,50	128,61	130,25	128,60	128,65	128,61	128,61	128,61
Lira sterlina . .	1517 —	1517 —	1519 —	1517 —	1508,10	1517,10	1518,75	1517 —	1517 —	1517 —
Marco germanico .	256,90	256,90	257 —	256,90	249,50	256,80	256,71	256,90	256,90	256,90
Scellino austriaco .	34,61	34,61	34,58	34,61	33,50	34,60	34,60	34,61	34,61	34,61
Escudo portoghese .	25,85	25,85	25,78	25,85	25,40	25,90	25,82	25,85	25,85	25,85
Peseta spagnola	10,905	10,905	10,90	10,905	10,75	10,90	10,915	10,905	10,90	10,90
Yen giapponese . .	2,249	2,249	2,25	2,249	2,25	2,24	2,25	2,249	2,24	2,24

Media dei titoli del 7 maggio 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	98,450
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,600
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,525
» 5 % (Ricostruzione)	95,125
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,775
» 5 % (Città di Trieste)	93,825
» 5 % (Beni esteri)	91,500
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,675
» 5,50 % » » 1968-83	90,200
» 5,50 % » » 1969-84	90,750
» 6 % » » 1970-85	93,450
» 6 % » » 1971-86	93,350
» 6 % » » 1972-87	92,425

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	100,30
» » » 5,50 % 1976 .	100,75
» » » 5 % 1977	99,225
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,525
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,075
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	91,650
» 5 % (» 1° aprile 1978) .	91,450
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	93,325
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	92,700
» 5,50 % (» 1° aprile 1982) .	92,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 maggio 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	626,95
Dollaro canadese	651,50
Franco svizzero	215,045
Corona danese	106,695
Corona norvegese	117,825
Corona svedese	146,855
Fiorino olandese	243,105
Franco belga	16,672
Franco francese	128,63
Lira sterlina	1517,875
Marco germanico	256,805
Scellino austriaco	34,605
Escudo portoghese	25,835
Peseta spagnola	10,91
Yen giapponese	2,249

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA

Concorso, per esame, ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto

IL COMMISSARIO

Vista la legge 26 dicembre 1936, n. 2174, modificata con regio decreto-legge 4 giugno 1938, n. 1033, e le relative norme di esecuzione contenute nel regio decreto 25 giugno 1937, n. 1022, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'ente approvato con deliberazione n. 13362 del 12 settembre 1961;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la situazione organica del ruolo dei segretari della carriera di concetto del personale dell'ente;

Ritenuta la necessita di procedere alla copertura di un posto disponibile;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esame, ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere forniti del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Ai sensi dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono partecipare al concorso anche gli impiegati dell'ente e delle amministrazioni statali appartenenti al ruolo del personale della carriera esecutiva che non siano in possesso del predetto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparato (ex coeff. 202) e abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Gli aspiranti per essere ammessi al concorso debbono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 compiuti e non superiore agli anni 32, salvo le elevazioni di cui all'articolo seguente;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è elevato nella misura prescritta dalle vigenti disposizioni di legge per coloro che siano in possesso dei titoli all'uopo necessari.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli impiegati civili di ruolo in servizio presso l'ente o presso le amministrazioni statali, anche se in servizio di prova.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500 (cinquecento) secondo l'allegato schema esemplificativo, dovranno pervenire alla segreteria generale dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma, via Civiltà del Lavoro n. 23, 00144 Roma, entro trenta giorni a decorrere da quello successivo al giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande stesse si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande gli aspiranti debbono indicare:

il cognome e nome;

la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso i titoli posseduti, che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

il domicilio e l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla segreteria generale dell'ente entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

I requisiti che diano titolo a precedenza o preferenza per la nomina al posto, sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 6.

Il concorrente dichiarato vincitore deve far pervenire, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta da bollo:

a) titolo di studio: diploma originale, o copia in carta legale autenticata, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2.

Qualora il diploma non sia ancora stato rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre, un certificato dell'autorità consolare, legalizzato dal Ministero degli affari esteri, o delle autorità da esso delegate;

c) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficio di stato civile del comune di origine;

d) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune dove il candidato risiede da almeno un anno.

In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

e) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

f) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1936, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che sia stato eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati ed invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati a qualsiasi titolo ad amministrazioni dello Stato o enti pubblici.

Entro il termine di cui al primo comma del presente articolo debbono essere, inoltre, prodotti dagli interessati i documenti comprovanti eventuale diritto all'aumento dei limiti di età previsto dall'art. 3.

Art. 7.

I candidati impiegati di ruolo presso l'ente o amministrazioni dello Stato anche se in prova o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato matricolare, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata o autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi dalla comunicazione di cui al primo comma del citato art. 6;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiale in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato in carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano. I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi, o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 9.

Gli esami, che si svolgeranno a Roma, consteranno di tre prove scritte e di una orale, oltre ad una prova facoltativa di stenografia e dattilografia e verteranno sulle seguenti materie:

Prove scritte:

1) nozioni di diritto civile;
2) nozioni di diritto amministrativo;
3) cultura generale.

Prova orale:

1) le materie delle prove scritte;
2) nozioni di diritto costituzionale;
3) nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto riportato in quella orale, nonchè di un decimo del punteggio riportato nella prova facoltativa di steno-dattilografia valutata in decimi.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

La graduatoria del concorso di cui alla presente deliberazione sarà approvata dal commissario dell'ente sotto condizione dell'accertamento del possesso da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al commissario dell'ente non oltre il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione dell'approvazione, di cui al comma precedente.

Art. 11.

Il vincitore del concorso di cui alla presente deliberazione che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti sarà nominato in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale gli verrà corrisposto il trattamento economico relativo alla qualifica di vice segretario nonchè gli assegni e le integrazioni previste dalla legge e dal regolamento del personale dell'ente.

Al termine del suddetto periodo di prova il vincitore medesimo sarà definitivamente confermato nell'impiego, previo giudizio favorevole del capo ufficio presso cui ha prestato servizio.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi trascorsi i quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con deliberazione commissariale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto alla indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; qualora, invece, al termine del secondo semestre di prova il giudizio sarà stato favorevole, il dipendente sarà definitivamente confermato in ruolo.

Art. 12.

Con successiva deliberazione commissariale sarà nominata la commissione esaminatrice del concorso e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del predetto diario sarà data comunicazione al domicilio dei candidati.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osservano le norme del titolo I, capo secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Roma, addì 4 aprile 1974

Il commissario: GRECO

Il segretario generale: TIRITICCO

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi in carta da bollo da L. 500

All'Ente autonomo esposizione universale di Roma - Segreteria generale - Via Civiltà del Lavoro n. 23 - 00144 ROMA

Il sottoscritto . . nato a . (provincia di . .) il . . residente in . . (provincia di . .) via . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo organico della carriera di concetto di codesto ente.

All'uopo lo scrivente dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) . .;

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (2);

d) di essere in possesso del titolo di studio di . . conseguito presso l'istituto . . . . in data . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione e la seguente (3) . .;

f) di essere nato a . . il . (specificando eventualmente in base a quale titolo si ha diritto all'elevazione del limite massimo di età);

g) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero (o ente pubblico) . . con la qualifica di . . . presso il quale è stato assunto il . (oppure non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Lo scrivente chiede inoltre di partecipare alla prova facoltativa di steno-dattilografia (4).

Data .

Firma . . . . (5)

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . .

---

(1) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo hanno emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Secondo i casi di aver prestato servizio militare di leva, di essere attualmente in servizio militare presso il . di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) Solo per i concorrenti che intendono svolgere tale prova;

(5) Da autenticare da un notaio o dal segretario comunale di residenza.

(3595)

MINISTERO DELLE FINANZE

Elenco aggiuntivo dei candidati dichiarati idonei alle funzioni di collettore delle imposte dirette

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale n. 410224, del 18 dicembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 334, del 31 dicembre 1973, che approva l'elenco dei candidati, che hanno conseguito la idoneità alle funzioni di collettore, negli esami indetti con decreto ministeriale n. 406456, del 13 agosto 1971;

Considerato che dagli accertamenti disposti nei confronti dei nove candidati di cui all'art. 2 del sopracitato decreto, è risultata regolare la posizione dei candidati, Arleo Antonio, Caldiroli Gian Piero, Carbone Giuseppe, Gritti Angelo Giuseppe, Porru Ignazio, Razzino Gaetano, Tansi Giuseppe, Tascarella Antonio, Trapani Giovanna, per cui può essere sciolta la riserva posta a loro carico;

Decreta:

E' approvato il seguente elenco aggiuntivo dei candidati che hanno conseguito l'idoneità alle funzioni di collettore delle imposte dirette negli esami indetti col citato decreto ministeriale n. 406456, del 13 agosto 1971:

Cognome e nome	Votazione media prove scritte	Voto prova orale	Votazione complessiva
1. Arleo Antonio	7,200	7,000	14,200
2. Caldiroli Gian Piero	7,350	7,000	14,350
3. Carbone Giuseppe	7,000	7,500	14,500
4. Gritti Angelo Giuseppe . . .	7,000	8,000	15,000
5. Porru Ignazio . . .	7,500	7,800	15,300
6. Razzino Gaetano .	7,200	6,000	13,200
7. Tansi Giuseppe . .	7,000	7,200	14,200
8. Tascarella Antonio	7,200	7,200	14,400
9. Trapani Giovanna	7,000	6,000	13,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1974

Il Ministro: TANASSI

(3687)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile per assistenti tecnici nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici della Marina, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici della Marina, cinquanta posti di assistente tecnico, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ai sensi dell'art. 57, primo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599 e dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che vogliano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata da L. 500 nella quale dovranno anche precisare per quale delle specialità appresso indicate intendano sostenere la prova pratica, nonchè di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione. Saranno considerate presentate fuori termine, e pertanto irricevibili, le domande che perver-

ranno oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dai Corpi presso i quali gli interessati sono in servizio, corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare 1019/A del 24 settembre 1963, direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina, alla Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica, le quali, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa Direzione generale.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che, alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate nel primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta allo stipendio (seconda classe) della qualifica di assistente tecnico, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti periodici, tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni altra indennità di carattere militare.

I sottufficiali concorrenti per poter essere inclusi nella graduatoria degli idonei, dovranno superare una delle seguenti prove pratiche, cui preliminarmente saranno sottoposti, secondo la specialità prescelta:

1) *Elettronici*: assegnato uno schema di circuito di apparecchiatura elettronica o di parte di essa, riprodurre in scala il disegno costruttivo del circuito stesso.

2) *Elettrotecnici*: riproduzione su disegno di un particolare di impianto elettrico da completare con simboli e segni grafici CEI. La riproduzione dovrà essere eseguita sviluppando il tema dato dalla commissione di esame.

3) *Radiotelegrafisti*: prova di ricezione R.T. con presenza di disturbo. Sarà trasmessa una serie di telegrammi con varie procedure, in lingua italiana ed estera, in cifra e convenuto con manipolazione con tasto tipo italiano. Ogni telegramma sara preceduto dai segnali di procedura e di servizio. La velocità di trasmissione potrà variare da telegramma a telegramma fino ad un massimo di 120 caratteri al minuto. La prova avrà la durata di circa 30 minuti e la ricezione dovrà essere scritta a mano.

4) *Rilevatori statistici*: esecuzione di una delle seguenti rappresentazioni grafiche: diagrammi con ordinate lineari, istogrammi, cartogrammi, desunta dà un prospetto di spoglio contenente i dati da rappresentare nella forma richiesta.

La sede, il giorno preciso e l'ora di presentazione, relativi alla suddetta prova pratica, saranno comunicati con l'avviso che l'Amministrazione farà pervenire ai singoli candidati.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 29 aprile 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

(3696)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Benevento.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 dicembre 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Benevento;

Visto il decreto ministeriale in data 27 marzo 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/*B* vacante nel comune di Benevento, nell'ordine appresso indicato:

1. Dell'Isola dott. Erasmo . . . . punti 81,23 su 132
2. Tollis dott. Aldo . . . . . » 76,40 »
3. Finarelli dott. Arnaldo . . . . » 76,17 »
4. Micio dott. Ardesino . . . . » 75,73 »
5. Passarelli Igino . . . . . . » 71,22 »
6. Cormio dott. Salvatore . . . . » 71,16 »
7. Di Giovine dott. Gaetano . . . » 70,18 »
8. Salzano dott. Antonino . . . . » 67,75 »
9. Pettinicchio dott. Matteo . . . » 66— »
10. Mignone dott. Pasquale . . . » 65,34 »
11. Boianelli dott. Fernando . . . » 63,73 »
12. Battista dott. Vitantonio . . . » 58,03 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1974

p. *Il Ministro*: RUSSO

(3625)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Parma.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 3 settembre 1973 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Parma;

Visto il decreto ministeriale in data 2 aprile 1974 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Parma, nell'ordine appresso indicato:

1. Pieschi dott. Antonio . . . . punti 87,45 su 132
2. Varone dott. Domenico . . . . » 84,46 »
3. Rava dott. Beniamino . . . . » 83,42 »
4. Fiorentin dott. Antonio . . . . » 81,78 »
5. Tollis dott. Aldo . . . . . » 81,40 »
6. Romano dott. Giacomo . . . . » 79,34 »
7. Scandaliato dott. Gaspare . . . » 77,63 »
8. Antinori dott. Giovanni . . . . » 77,06 »
9. Suglia dott. Nicola . . . . . » 76,77 »
10. Piizzi dott. Tommaso . . . . » 75,93 »
11. Maiorano dott. Luciano . . . . » 74,66 »
12. Lopez dott. Ugo . . . . . » 74,49 »
13. Passarelli Igino . . . . . » 74,22 »
14. Gioia dott. Giacomo . . . . » 73,47 »
15. Mangiaterra dott. Giuseppe . . . . » 73,33 »
16. Bruschi dott. Vinicio . . . . » 71,64 »
17. Mignone dott. Pasquale . . . . » 71,34 »
18. Ventura dott. Arnaldo . . . . » 69,79 »
19. Orlando Zon dott. Italo . . . . » 69,43 »
20. Gerardi dott. Antonio . . . . » 68,85 »
21. Bettarini dott. Umberto . . . . » 68,19 »
22. Sevieri dott. Enzo . . . . . » 67,82 »
23. Boianelli dott. Fernando . . . » 67,73 »
24. Battista dott. Vitantonio . . . » 65,03 »
25. Ghisu dott. Elio . . . . . » 64,58 »
26. Dedoni dott. Livio . . . . . » 62,66 »
27. Manuguerra dott. Ettore . . . » 61,27 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1974

p. *Il Ministro*: RUSSO

(3623)

MINISTERO DELLA SANITA

Aggiornamento degli elenchi dei primari di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la documentata istanza in data 7 gennaio 1970 con la quale il prof. Anneo Violante chiede di essere incluso negli elenchi degli idonei dei primari di laboratorio di analisi ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visti i decreti in data 5 aprile 1972, 1° luglio 1972, 12 marzo 1973 e 5 settembre 1973 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 maggio 1972, 4 agosto 1972, 8 febbraio 1973 e 18 dicembre 1973 che predispongono gli elenchi dei primari di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia idonei ai sensi dell'art. 126 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969, nei quali non è stato incluso il nominativo del predetto sanitario, in quanto dalla documentazione a suo tempo esibita non risultava che avesse conseguito l'idoneità a primario di laboratorio in un concorso espletato a norma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

Visto il ricorso al Consiglio di Stato presentato dal professor Anneo Violante in data 27 giugno 1972 avverso la sua mancata inclusione negli elenchi dei primari di laboratorio di analisi, ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969;

Vista l'ulteriore documentazione presentata dal sunnominato, dalla quale risulta che il medesimo ha conseguito l'idoneità in un concorso pubblico, per titoli ed esami, bandito dagli istituti fisioterapici ospitalieri di Roma in data 18 aprile 1964 ed espletato secondo le disposizioni del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

Ritenuto, pertanto, di dover includere il prof. Anneo Violante nell'elenco dei primari di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, idonei a termini del più volte citato art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130.

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi illustrati nella premessa, gli elenchi dei primari di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 5 aprile 1972, e successivi aggiornamenti, viene aggiunto il seguente nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
416. Violante Anneo .	Napoli - 1° gennaio 1927					si		

Art. 2.

Il sanitario di cui all'art. 1 può partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia presso enti ospedalieri di categoria pari ed inferiore a quella indicata a fianco del nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1974

Il Ministro: COLOMBO

(3558)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto n. 15 in data 3 gennaio 1973 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per i posti di medico condotto, vacanti in provincia di Bergamo alla data del 30 novembre 1971;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni dei componenti la commissione giudicatrice;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse e così costituita:

Presidente:

Piccolo dott. Antonio, direttore aggiunto di divisione in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Como.

Componenti:

Perrottelli dott. Arnaldo, vice prefetto ispettore presso la prefettura di Bergamo;

Semeraro dott. Riccardo, medico provinciale di Brescia;

Marchesi prof. Mario, primario chirurgo dell'ospedale di Alzano Lombardo;

Angeli prof. Giovanni, primario medico dell'ospedale di Seriate;

Locatelli dott. Giacomo, medico condotto di Almenno San Salvatore.

Segretario:

Lo Prejato dott. Bernardino, funzionario della carriera direttiva amministrativa presso l'ufficio del medico provinciale di Bergamo.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Seriate.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel « Bollettino Atti Ufficiali » della regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bergamo e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio medico provinciale di Bergamo, della prefettura di Bergamo e dei comuni interessati.

Milano, addì 22 febbraio 1974

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(3697)

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brescia

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto n. 136 del 24 maggio 1972 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Brescia al 30 novembre 1971;

Visto il proprio decreto n. 128/San. dell'11 marzo 1974 con cui sono stati ammessi cinquantadue candidati al concorso in parola;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice del concorso stesso costituita con proprio decreto n. 545/San. del 23 ottobre 1973;

Ritenuta la regolarità di tutti gli atti e verbali dei lavori concorsuali, finiti di espletare in data 12 marzo 1974;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 25 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972 ed il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973 relativi alla delega della firma;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Doninelli Mario . . punti 69,370
2. Angeli Giovanni . » 66,576
3. Piantoni Guido . . » 65,960
4. Rovatti Franco » 63,680
5. Tononi Franco » 61,379
6. Bertasi Pier Antonio . » 60,068
7. Rasori Paolo » 60,000
8. Ferrari Antonio . . » 58,700
9. Morganti Roberto » 58,500
10. Vitale Leonardo . » 58,295
11. Donizetti Angelo . » 58,000
12. Bonacina Cesare . . » 57,500
13. Bellani Gabriele . . » 57,000
14. Ricci Bruno » 56,500
15. Fanchini Giuseppe » 56,000
16. Maifreni Guido . » 54,900
17. Cerchiari Bruno . » 53,500
18. Colnago Giuseppe . . . » 53,000
19. Cortellazzi Ernesto » 52,000
20. Sirtori Marco . » 51,500
21. Calcinardi Cesare . . » 51,000
22. Galbiati Francesco . » 50,500
23. Giustozzi Pio Adriano . » 50,000
24. Manzoni Paolo . » 49,500
25. Forlani Franco . . » 49,000
26. Chiesa Fabio . . . » 48,500
27. Belluati Erminio . . . . » 48,000
28. Giorgioni Adriano . . . . » 47,000
29. Casella Pier Arnaldo . . . . » 46,000
30. Minelli Pier Luigi . . . . . . punti 45,500
31. Fornasini Manlio . . . . . . » 45,000
32. Cristiani Giulio . . . . » 44,500
33. Campesato Vincenzo . . . . . » 44,000
34. Paterlini Artemio . . . . . . » 43,000

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel «Bollettino atti ufficiali» della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Brescia, della prefettura di Brescia e dei comuni interessati.

Milano, addì 22 marzo 1974

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto n. 160/San. in data 22 marzo 1974 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Brescia al 30 novembre 1971;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265 in data 27 luglio 1934;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 ed al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972 ed il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973 relativi alla delega della firma;

Decreta:

I sottoindicati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso in premessa ed assegnati alle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

1) Doninelli Mario: consorzio veterinario di Gavardo;
2) Angeli Giovanni: consorzio veterinario di Iseo;
3) Piantoni Guido: condotta veterinaria di Offlaga;
4) Rovatti Franco: consorzio veterinario di Vestone.

I presidenti dei consorzi veterinari di Gavardo, Iseo e Vestone ed il sindaco del comune di Offlaga sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto per quanto di loro competenza.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel «Bollettino atti ufficiali» della regione Lombardia, nel Foglio annùnzi legali della provincia di Brescia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Brescia, della prefettura di Brescia e dei comuni dei consorzi veterinari di Gavardo, Iseo e Vestone nonchè del comune di Offlaga.

Milano, addì 22 marzo 1974

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(3630)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741210)